



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE VIVANTE
Istituto Tecnico per Ragionieri "C. Vivante" Tel. 080/5540560 – Fax 080/5540965
Istituto Tecnico per Geometri "Pitagora" Tel. 080/5240095 – Fax 080/5235231
Direzione e Segreteria: Piazza Diaz, 10 – 70121 BARI
Cod. Fisc. 80018750721 – Codice scuola BAIS021001
www.vivante-pitagora.it - e-mail: bais021001@istruzione.it

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (denominato "Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.238 .

2. Il regolamento individua i comportamenti che configurano violazioni disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche, individuando altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

3. Il presente Regolamento è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta. Viene esposto in classe all'inizio delle lezioni e in rete sul sito dell'Istituto; nei primi giorni dell'anno scolastico 2008-2009 saranno dedicate in favore degli alunni alcune ore alla lettura e alla spiegazione del presente Regolamento da parte del personale Docente.

Art. 2: FINALITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La scuola rappresenta una comunità educativa di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla formazione degli alunni come persone e allo sviluppo della loro personalità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza del proprio agire, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità personale.

2. I provvedimenti disciplinari del presente regolamento hanno una precipua finalità educativa in quanto, da un lato mirano al rafforzamento del senso di responsabilità personale degli allievi, dall'altro al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono, comunque, essere finalizzati al recupero degli studenti manchevoli, anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica stessa.

3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

5. Il procedimento disciplinare è volto all'accertamento o meno della violazione commessa

dallo o dagli studenti.

Art. 3: DOVERI DELLO STUDENTE

1. E' dovere di ogni alunno dell'Istituto:
2. rispettare il regolamento d'Istituto e ogni altra normativa in vigore
3. frequentare le lezioni mattutine e i corsi pomeridiani stabiliti dalla scuola con regolarità;
4. non effettuare assenze, ritardi o uscite anticipate finalizzate ad eludere ore di lezione, verifiche orali e scritte e prove pratiche in laboratorio;
5. fare giustificare dall'esercente la potestà o dal tutore, se minore, o se maggiorenne giustificare personalmente, (fermo restando che si richiede la presenza di un genitore, o di chi ne fa le veci, ogni cinque assenze), l'assenza, il ritardo o l'uscita anticipata in modo motivato: è facoltà del Dirigente scolastico o di un suo delegato accertare la veridicità della giustificazione;
6. non disturbare inopportuno lo svolgimento delle lezioni da parte del Docente in qualsiasi maniera, né, tantomeno, mangiando o bevendo;
7. non leggere materiali non scolastici, né utilizzare apparecchi elettronici di qualsiasi natura (cellulari, cuffie ecc...) durante lo svolgimento delle lezioni;
8. non recare disturbo ai propri compagni di classe durante lo svolgimento delle lezioni, impedendo loro l'esercizio del diritto allo studio;
9. svolgere ogni verifica scritta o orale in classe in maniera leale e corretta, senza ausili di alcun genere: in particolare è vietata, se non consentita dal Docente, la consultazione di sussidi didattici o altro;
10. non sottrarsi alle prove di verifica intermedie e finali, mirate alle valutazioni del livello di preparazione raggiunto;
11. svolgere ogni compito assegnato a casa e in classe, secondo le modalità stabilite dal Docente di riferimento;
12. portare con sé tutto il materiale didattico necessario richiesto, incluso il libretto personale;
13. tenere un comportamento corretto con il personale Docente e non docente, oltre che con i compagni di classe e con quelli dell'istituto, sia all'interno dell'edificio scolastico che al di fuori, durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli stages, le partecipazioni a conferenze o prove didattiche o altro, eventualmente svolti in ambienti diversi dall'edificio scolastico;
14. rispettare le opinioni altrui e instaurare con docenti ed alunni dell'Istituto un comportamento ispirato alla civile, corretta e pacifica convivenza, nel rispetto dei reciproci ruoli;
15. collaborare con gli operatori della comunità scolastica al mantenimento dell'ordine, della pulizia e della sicurezza degli ambienti in cui si opera;
16. usare gli strumenti didattici in classe, in laboratorio e in palestra oltre che in ogni luogo dell'edificio scolastico in maniera corretta, segnalando tempestivamente ogni anomalia al Docente di riferimento o eventualmente ad altro Docente o a personale ausiliario della scuola,
17. utilizzare ogni strumento nei laboratori o in palestra o in classe senza recare danni, al fine di non ledere i diritti all'apprendimento di altri studenti;
18. non danneggiare alcuno strumento didattico durante lo svolgimento delle lezioni, in classe, laboratorio, palestra, cortile;
19. non recare danni di alcun tipo a persone e a suppellettili scolastiche (banchi, sedie, carte geografiche, armadi, quadri, ecc.) o alla struttura scolastica (muri, porte, finestre, piastrelle, sanitari nel bagno, ecc.), e mantenere pulito lo spazio esterno messo a disposizione;
20. utilizzare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico, tale da fornire sempre un'immagine ispirata all'ordine, alla pulizia, al rispetto del comune senso del pudore,
21. non esprimersi con linguaggio volgare, sia in classe che al di fuori, e comunque in ogni

- ambito riconducibile alla comunità scolastica di appartenenza;
22. non bestemmiare;
 23. non offendere né Docenti, né altri alunni, mantenendo sempre un comportamento ispirato all'autocontrollo e comunque non lesivo della dignità delle altre persone;
 24. segnalare a un Docente o al Dirigente scolastico la presenza di situazioni di pericolosità, o qualsiasi altro fatto che possa compromettere la sicurezza di persone o cose esistenti all'interno dell'edificio scolastico;
 25. recarsi ai servizi solo previa autorizzazione del Docente di riferimento;
 26. non sottrarre materiale scolastico od altro ad alcuno studente o Docente, né manomettere in qualsiasi maniera il libretto personale, il registro di classe e quello personale dei Docenti;
 27. essere responsabili dei propri beni personali: la comunità scolastica non può essere ritenuta responsabile ad alcun titolo di danni a carico di oggetti dell'alunno, di cui si ignora l'autore;
 28. non fumare in qualsiasi luogo, incluso il bagno, dell'edificio scolastico;
 29. non fare uso di sostanze alcoliche o droghe;
 30. non fare propaganda politica, anche mediante distribuzione di materiale cartaceo o altro, in qualsiasi locale dell'edificio scolastico;
 31. è assolutamente vietato lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché portare all'interno dell'edificio scolastico oggetti contundenti o pericolosi, nonché armi di qualsiasi tipo.

Art. 4 RESPONSABILITA' PENALE DELLO STUDENTE

1. Qualora un alunno commetta un atto che integri gli estremi di un reato, ferma l'applicazione della vigente normativa in ordine all'obbligatorietà della denuncia da parte del Dirigente scolastico. È disposto da quest'ultimo l'allontanamento precauzionale immediato dalla comunità scolastica nel caso in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
2. La durata dell'allontanamento è connessa al permanere della situazione di pericolo e non può essere convertita in altra sanzione.
3. Lo studente è comunque tenuto all'osservanza delle leggi penali vigenti.

Art. 5: RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DELLO STUDENTE

1. Lo studente è responsabile a livello disciplinare di ogni comportamento posto in essere in violazione ai doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Ad ogni violazione di uno dei doveri prescritti dall'art. 3 commessa è prevista una sanzione.

Art. 6: RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STUDENTE

1. Lo studente nel caso in cui abbia provocato un danno di qualsiasi natura è tenuto al risarcimento del danno emergente provocato.
2. Per danni non imputabili a persone specificamente individuate, che si verificassero nell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente.
3. L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente, supportato dall'Ufficio Tecnico.
4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento, l'Istituto non ne risponde, pur sorvegliando i locali dove lo studente deposita gli indumenti o altro per svolgere la normale attività didattica.

Art. 7: COMPITI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. Il personale non docente ha il dovere di segnalare fatti che costituiscono violazioni

disciplinari commesse dagli alunni al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento disciplinare.

2. Non sono ammesse segnalazioni di violazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento effettuata in forma anonima.

3. Il personale Docente ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti posti in violazione dell'art. 3 del presente regolamento compiuti da uno o più studenti, anche non appartenenti a classi proprie, verbalmente o mediante nota scritta o annotazione sul registro di classe.

4. Tale annotazione – sia redatta su modulo o nel registro di classe, deve indicare il cognome dello studente incolpato e può dare inizio ad apertura del procedimento disciplinare a carico del medesimo.

5. La decisione in merito all'apertura o meno del procedimento disciplinare è affidata, in via preventiva, al Dirigente Scolastico. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga di non promuovere azione disciplinare nei confronti dell'alunno, avrà la facoltà di ammonire verbalmente lo studente, trascrivendo sul registro di classe la parola "ammonito". Ciò costituirà una circostanza aggravante a carico dell'alunno, nel caso in cui continui a mantenere condotte non consentite.

6. E' compito fondamentale della Comunità scolastica finalizzare l'azione educativa alla prevenzione di ogni condotta non corretta da parte degli alunni.

7. A tal fine ogni singolo Docente ha la facoltà di valutare caso per caso gli strumenti più idonei ed opportuni da adottare al fine di evitare allo studente la possibilità di apertura di procedimento disciplinare.

Art. 8: DIRITTI DELLO STUDENTE

1. Lo studente ha il "diritto allo studio", ed, in particolare, a seguire le lezioni senza essere disturbato da alcuno;

2. lo studente ha il diritto di essere rispettato come persona;

3. lo studente ha diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni purchè in modo corretto e non violento;

4. è diritto dello studente essere tempestivamente informato di ogni contestazione di addebito a suo carico dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

5. per ogni contestazione di addebito lo studente deve essere "sentito" dal Dirigente scolastico, in via preventiva, al fine di esporre le proprie ragioni o giustificazioni e consentire a quest'ultimo di acquisire elementi sufficienti all'assunzione di decisioni in merito all'archiviazione o all'apertura di un procedimento disciplinare;

6. in ogni caso di violazione, anche non grave, lo studente ha il diritto di essere "sentito" dal Dirigente scolastico;

7. avverso i provvedimenti disciplinari, consistenti nella sospensione dalle lezioni, nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato, lo studente ha diritto a proporre reclamo alla Commissione di Garanzia.

Art. 9 : CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ADDEBITO CONTESTATO ALLO STUDENTE

Il Consiglio di classe, in sede disciplinare, ha l'obbligo di tenere in esclusiva considerazione ai fini della decisione:

1 quanto riferito dal Docente,

2. la rilevanza della violazione commessa e l'intenzionalità o meno del comportamento dell'alunno;

3.l'entità del danno e/o del pericolo causati dall'alunno, a seguito del comportamento tenuto;

4.le circostanze aggravanti, ovvero i precedenti disciplinari accertati come commessi dall'allievo nel corso dell'anno scolastico frequentato, anche se di natura diversa, l'eventuale concorso di più persone (anche estranee all'istituto scolastico), l'entità della violazione commessa, la

reiterazione della condotta in esame;

5. le circostanze attenuanti, ovvero la lieve entità del fatto commesso, la non volontarietà del comportamento tenuto e l'assenza di condotte analoghe a quella in esame o, anche di natura diversa.

Art. 10: SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni sono applicabili a carico dello studente ritenuto colpevole in tutti i casi di violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento e sono ispirate al criterio di gradualità e di proporzionalità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenuto sempre in considerazione il comportamento pregresso dell'allievo, la gravità del comportamento e le conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

2. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate direttamente dal Docente di riferimento, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, senza necessità di apertura di procedimento disciplinare, sono:

a) richiamo verbale;

b) obbligo di recupero di compiti per casa e/o di verifiche in classe, se non svolte;

c) ritiro di materiale non scolastico, da restituire al termine dell'ora di lezione;

d) ammonizione verbale con annotazione sul registro di classe;

e) esclusione dalle visite di istruzione o altre attività con obbligo di frequenza in classi parallele;

f) obbligo di ripristino del danno, anche mediante pulizia di luoghi,

g) nota sul registro di classe.

3. E' facoltà di ogni Docente, nell'ambito della propria attività curriculare, individuare altri strumenti (colloquio anche telefonico con la famiglia o altro) più idonei ed opportuni e diretti a favorire un dialogo fattivo e corretto con lo studente, teso a prevenire eventuali violazioni.

4. Gli strumenti di cui al comma precedente non possono mai e in nessun caso coincidere con alcuna delle sanzioni applicabili a seguito di procedimento disciplinare.

5. Nel caso in cui il comportamento non corretto dell'allievo sia continuato nel tempo, sebbene configuri una violazione non grave, dà luogo, mediante segnalazione scritta sul registro di classe da parte del Docente di riferimento, ad apertura di procedimento disciplinare a carico dell'alunno

Art. 11: SANZIONI PER COMPORAMENTI NON GRAVI

Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale o scritto. Il richiamo verbale o scritto potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione più grave, qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.

COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Disturbare occasionalmente lo svolgimento delle lezioni in qualsiasi maniera, anche mangiando o bevendo.	Richiamo verbale o scritto	Docente
Non portare sistematicamente con sé tutto il materiale scolastico necessario.	Richiamo verbale o scritto, comunicazione alla famiglia.	Docente
Non svolgere i compiti assegnati a casa o in classe, secondo le modalità stabilite dal Docente di riferimento.	Richiamo verbale o scritto, obbligo di recupero dei compiti per casa e/o di verifiche in classe, comunicazione alla famiglia.	Docente

Non svolgere le verifiche scritte o orali in classe in maniera leale e corretta, ma utilizzare, senza l'autorizzazione del Docente, sussidi didattici o altro..	Richiamo verbale o scritto, ritiro del materiale da restituire al termine delle lezioni.	Docente
Assenza ingiustificata occasionale.	Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe	Dirigente Scolastico, Vicario, Docente
Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico Usare sporadicamente telefoni cellulari.	Richiamo verbale Segnalazione al D.S. al Vicario, sequestro del telefonino, privato della scheda, che dovrà essere riconsegnato alla famiglia	Dirigente Scolastico, Vicario, Docente Dirigente Scolastico, Vicario

Art.12: SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO

COMPORTAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Persistenza nell'indossare un abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, ammonizione scritta	Dirigente Scolastico, Vicario.
Frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate e/ reiterate o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificate da motivi di salute)	Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe Segnalazione al D.S. o al Vicario, al coordinatore di classe e convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico, Vicario
Atteggiamenti che, in maniera sistematica, ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere i compiti assegnati, non rispettare l'assegnazione dei posti.	Segnalazione al D.S. o al Vicario, annotazione sul registro di classe, nei casi più gravi, ammonizione, esclusione dalle visite di istruzione o da altre attività.	Dirigente Scolastico, Vicario, Consiglio di Classe
Disturbo persistente e reiterato anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Segnalazione al D.S. o al Vicario, ammonizione scritta convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico., Vicario
Abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati	Segnalazione al D.S. o al Vicario, annotazione sul registro di classe ripristino del danno anche mediante pulizia dei luoghi, convocazione della famiglia	Dirigente scolastico, Vicario,

Urlare o schiamazzare nelle aule e nei corridoi nei cambi d'ora, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola, all'entrata o all'uscita dalla scuola	Segnalazione al D.S.o al Vicario ammonizione sul registro di classe.	Dirigente scolastico, Vicario, Docente
Fumare all'interno dell'istituto. Abbandono delle lezioni senza permesso	Segnalazione al D.S.o al Vicario, richiamo verbale o scritto, eventuale sospensione da uno a tre giorni e applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Segnalazione al D.S.o al Vicario e al Coordinatore di classe, convocazione della famiglia sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni.	Dirigente scolastico, Vicario o Consiglio di classe. Consiglio di Classe
Manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela e alla malattia, alle caratteristiche etniche o individuali dei docenti, dei compagni, del personale della scuola.	Segnalazione al D.S.o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione da uno a tre giorni.	Consiglio di Classe
Esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, degli Esperti esterni, del personale delle aziende ospitanti gli stages, del personale della scuola, dei propri compagni	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione fino a quindici giorni.	Consiglio di Classe
Ingiuriare o diffamare i compagni o il personale della scuola	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione fino a quindici giorni.	Consiglio di Classe
Ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione fino a quindici giorni.	Consiglio di Classe
Usare sistematicamente telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, I Pod, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione fino a quindici giorni.	Consiglio di Classe

Non osservare le norme di sicurezza, creare situazioni pericolose e/o rischiose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l'uso delle scale e dell' ascensore, rimozione della segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi, dare spintoni, lanciare oggetti, fare scherzi molesti	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione superiore ai quindici giorni.	Consiglio di Istituto
Minacciare di violenza persone e/o cose	Segnalazione al D.S. o al Vicario, convocazione della famiglia, sospensione superiore ai quindici giorni	Consiglio di Istituto
Recare violenza a persone e/o cose	Segnalazione al D.S.,o al Vicario, sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quindici, convocazione della famiglia, riparazione o rimborso del danno, segnalazione all'autorità giudiziaria.	Consiglio di Istituto
Commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno e degli utenti in generale della scuola	Segnalazione al D.S.o al Vicario, sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quindici, riparazione o rimborso del danno.	Consiglio di Istituto
Introdurre estranei nella scuola.	Segnalazione al D.S.o al Vicario, sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quindici , convocazione della famiglia.	Consiglio di Istituto..
Usare sostanze quali alcool e altre droghe nei locali della scuola	Segnalazione al D.S.o al Vicario, sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quindici , convocazione della famiglia	Consiglio di Istituto
Danneggiare con colpa o dolo strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno e esterno e ai compagni	Segnalazione al D.S.o al Vicario, sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quindici Riparazione o rimborso del danno	Consiglio di Istituto
Commettere altri reati di	Segnalazione al D.S.o al	Consiglio di Istituto

particolare gravità all'interno della scuola, ivi compreso falsificare, sottrarre o distruggere documenti, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse, compiere gravi episodi di bullismo e di vandalismo, atti di marcata indisciplina nei confronti di personale docente e non, e nei casi di recidiva di atti di violenza grave

Vicario, comunicazione alla famiglia, allontanamento dalla scuola, segnalazione all'autorità giudiziaria.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria e aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni e esterni, tirocini interni e esterni.

Art. 13: ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE

1. Gli organi competenti a deliberare, in sede disciplinare, la sanzione della sospensione sono: il Consiglio della Classe frequentata dall'alunno incolpato, per la sospensione fino a quindici giorni, e il Consiglio di Istituto per le sanzioni consistenti nella sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni, nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato. Entrambi gli organi deliberano in forma palese e a maggioranza relativa dei presenti..

2. Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto, in sede disciplinare, sono convocati dal Dirigente Scolastico, che li presiede. Il Consiglio di classe è da ritenersi perfetto con la presenza di tutte le componenti.

3. Il Dirigente scolastico provvederà a dare attuazione alle decisioni del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto.

4. La sospensione fino a quindici giorni, con o senza obbligo di frequenza, con comunicazione scritta alla famiglia, viene deliberata in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e la scuola sarà tenuta a prevedere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, in modo da preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica;

5. Le sanzioni consistenti nella sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni, nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato, devono essere deliberate dal Consiglio di Istituto.

6. La sanzione consistente nella sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni può essere deliberata quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone o siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Per gli alunni sospesi per più di quindici giorni, la scuola sarà tenuta a promuovere, quando possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica, in collaborazione con la famiglia e, qualora fosse necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria.

7. La sanzione consistente nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato, o, nei casi meno gravi, nel solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, è deliberata nei casi di gravi episodi di bullismo e di vandalismo, per atti di marcata indisciplina nei confronti di personale docente e non, e nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque tali da destare un notevole

allarme sociale, laddove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

8 I provvedimenti consistenti nell'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico, nella esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame di Stato, potranno essere presi solo " previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato".

9 Qualora la situazione, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigli il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 14: ALTRI PROVVEDIMENTI

1. Il Consiglio di classe in sede deliberante e, il Dirigente Scolastico, hanno sempre e comunque la facoltà di imporre a carico dello studente ritenuto colpevole della causazione di un danno a cose il risarcimento del medesimo, quale sanzione di natura pecuniaria aggiuntiva a quella disciplinare.

Art. 15: PROGETTI DI RECUPERO CON VALENZA SOCIALE

1. L'alunno ritenuto colpevole di violazione disciplinare, indipendentemente dalla sanzione inflitta, ha, entro la fine dell'anno scolastico, la possibilità di sottoporre all'attenzione del Coordinatore di classe l'effettuazione personale di uno o più progetti con valenza sociale, realizzati posteriormente all'irrogazione della sanzione disciplinare, al fine di offrire al Consiglio di classe, una visione più esaustiva di sé.

2. Il progetto sopra individuato dovrà necessariamente essere svolto al di fuori dell'orario scolastico e potrà avere contenuto eterogeneo, con prevalenza per attività di volontariato o comunque svolte dall'alunno a titolo gratuito. Di ciò lo studente dovrà fornire idonea documentazione proveniente dalla persona fisica o giuridica o altro presso cui ha operato attestante l'attività svolta, che dovrà essere allegata al progetto. In nessun caso il progetto con valenza sociale può essere presentato dallo studente anche ai fini del credito formativo.

3. L'alunno può, prima di iniziare qualsiasi tipo di progetto di cui al comma 1, chiedere consiglio a qualsiasi Docente di classe o al Dirigente scolastico in merito allo stesso.

Art. 16: IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti disciplinari, consistenti nella sospensione dalle lezioni, nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato, lo studente, o chiunque vi abbia interesse, ha diritto di proporre reclamo ad un apposito organo di garanzia, interno alla scuola, la **Commissione di Garanzia**, entro quindici giorni dal ricevimento della loro irrogazione. Tale organo, presieduto dal dirigente scolastico, è composto da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante degli studenti, eletto dagli studenti, e dal genitore che presiede il Consiglio di Istituto.
2. La commissione di Garanzia, decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola sull'applicazione Regolamento emanato con D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249 e del Regolamento emanato con il D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 che ha modificato gli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 21/11/ 1998 n. 24.

3. Il **Direttore dell'ufficio scolastico regionale**, o un dirigente da questi delegato, decide in

via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento emanato con D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249 e del Regolamento con il D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 che ha modificato gli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 21/11/ 1998 n. 24,9 anche contenute nei regolamenti degli istituti- La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo regionale garanzia di composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere dell'organo di garanzia regionale deve essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16. comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale, con apposito atto, stabilirà le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia regionale, resta in carica per due anni scolastici.

: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento può essere modificato od integrato dal Collegio Docenti in ogni momento, anche durante l'anno scolastico in corso, ad istanza scritta di un quinto del numero effettivo dei componenti del personale Docente rivolta al Dirigente scolastico. E' ammesso il parere consultivo non vincolante degli studenti in ordine a variazioni da apportare assunto mediante i rappresentanti d'istituto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative scolastiche, civili , penali ed amministrative vigenti.

Bari, lì

